



Prot. n. 9900

Lì, 01.06.2013

Ordinanza n. 15 /2013

Divieto di abbandono di deiezioni di cani in aree pubbliche ed obbligo di custodia

I L S I N D A C O

Preso atto delle reiterate segnalazioni pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide animali sul suolo pubblico, e in particolare sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, sui prati e nelle aiuole dei giardini pubblici destinati alla ricreazione e allo svago, con i conseguenti rischi per la salute della popolazione già segnalati dalla letteratura scientifica, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quelle dei bambini;

Considerata la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l'ambiente ed a garantire la pacifica convivenza tra cittadini ed i cani detenuti da parte di questi;

Ravvisata la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico ed il decoro dell'ambiente urbano;

Preso atto altresì delle numerose segnalazioni in materia di pericoli per la sicurezza conseguenti alla circolazione dei cani privi di custodia in aree pubbliche ed in materia di abbandono di deiezioni;

Accertato che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro detentori sul suolo ovunque si trovino, e dall'altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici, che, se non accompagnata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali e che è altresì necessario garantire agli animali un trattamento conforme alla vigente legislazione nazionale e regionale di riferimento;

Ritenuto necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;

Ritenuto opportuno, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica, di consentire la circolazione dei cani, nei luoghi pubblici soltanto se gli stessi sono trattenuti da idoneo guinzaglio e, per talune razze, muniti anche di museruola;

Vista la necessità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che hanno conseguenze negative sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro della città e sulla sicurezza delle persone;

Vista la Legge Regionale 24 Novembre 2001, n. 16 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" ed in particolare l'art. 2 il quale obbliga i proprietari o detentori di animali d'affezione ad osservare le comuni norme d'igiene generale della collettività sociale, condominiale o turistica e pertanto il divieto di abbandonare la deiezione degli animali in spazi pubblici, adibiti al passaggio pedonale o in zone di verde pubblico attrezzato a giardino, facendo obbligo di rimuovere le deiezioni suddette con mezzi a ciò idonei;

Visto il D.P.R. 08/02/1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

Visto l'art. 13 della Legge 23/12/1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;

Vista la Legge 24/01/1981 n. 689 e successive modifiche al sistema penale ed integrazioni;

Vista la Legge 14/08/1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";



Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 ed in particolare gli artt. 54 e 7-bis “Sanzioni amministrative”;

Vista l’Ordinanza del Ministero della salute 03/03/2009 “Tutela dell’incolumità pubblica all’aggressione di cani” e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata l’Ordinanza Sindacale nr.2266 del 24/02/2012 “Identificazione e registrazione dei cani”;

DISPONE

Per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati:

Art. 1 – Custodia dei cani

I proprietari devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di cittadini, in particolare :

- a) I cani a custodia di abitazioni, fabbricati o giardini e degli edifici rurali non possono essere lasciati liberi, salvo che l’edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada;
- b) I cani da guardia nelle abitazioni rurali e civili, non recintate e frequentate da persone terze, devono essere custoditi in appositi recinti in maniera che non possano arrecare danno a occasionali visitatori.

Art. 2 – Condotta dei cani

Il divieto di addestramento o di selezione tra razze di cani con lo scopo di esaltarne l’aggressività :

- a) Il divieto di sottoporre i cani a doping ed a interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto del cane o finalizzati a scopi non curativi;
- b) L’obbligo di utilizzo per i cani condotti per le pubbliche vie di guinzaglio o museruola;
- c) L’obbligo di guinzaglio e museruola per i cani condotti nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto;
- d) L’obbligo dell’adozione del guinzaglio e della museruola per l’accompagnamento anche per le pubbliche vie di cani di razze a rischio di aggressività di cui all’elenco contenuto nella predetta Ordinanza Ministeriale;
- e) L’obbligo di stipulare la polizza assicurativa di responsabilità civile per danni contro terzi causati da cani di razze a rischio di aggressività;
- f) Il divieto di acquisto, possesso o detenzione di cani di razze a rischio di aggressività da parte di particolari soggetti di cui all’art. 4 della richiamata Ordinanza Ministeriale.

Art. 3 – Detenzione di idonei strumenti di pulizia e raccolta delle deiezioni

E’ fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell’accompagnamento degli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini comunque delimitate e nelle zone destinate al verde pubblico, sempre che non siano oggetto di specifico “divieto di passeggio di cani” :

- a) di munirsi, esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, di Kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l’eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali;
- b) di provvedere all’immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni dovranno essere smaltite nella frazione umida dei rifiuti domestici.

Art. 4 – Cane di quartiere

Quando non sussistono condizioni di pericolo per uomini, animali e cose è possibile l’istituzione sul territorio del “cane di quartiere”.

1. Si intende per “cane di quartiere” un soggetto presente da tempo in un determinato quartiere, benvoluto dai cittadini e le cui caratteristiche etologiche siano compatibili con la vita da strada, che, sia sterilizzato, sano e vaccinato e identificato mediante microchip.
2. Il riconoscimento del singolo animale come cane di quartiere può essere richiesto al Comune dai singoli cittadini volontari o d'Associazioni animaliste riconosciute dalla Regione, previa acquisizione delle firme di un numero congruo di abitanti del quartiere. Il riconoscimento è effettuato su conforme parere del Sindaco o suo delegato, e deve indicare il nominativo del soggetto che assumerà la responsabilità dell'animale, nonché di un suo sostituto.
3. I cani di quartiere, una volta ri ammessi sul territorio, dovranno essere controllati, alimentati e accuditi da parte di coloro che ne sono divenuti responsabili, i cittadini o persone facente parte di una Associazione.
4. Le persone che intendono occuparsi dei cani di quartiere non devono abbandonare cibo o qualsiasi contenitore o carte e provvedere alla pulizia delle deiezioni dei stessi cani per le strade.

Art. 5 – Sanzioni

Alle violazioni della presente ordinanza, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, come introdotto dall'articolo 16 della legge 16/01/2003 n. 3, il quale prevede il pagamento di una somma in denaro da € 25,00 a € 500,00. I trasgressori del suddetto obbligo saranno quindi ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nell'importo di € 50,00 da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81.

Art. 5 – Disposizioni finali

La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile, dei Vigili del fuoco, ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili e ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle regioni o dai comuni.

Gli organi di polizia preposti alla vigilanza in merito al rispetto del presente provvedimento, sono tenuti a richiedere la dimostrazione del possesso dell'attrezzatura come sopra indicata agli accompagnatori degli animali e parimenti la verifica della corretta iscrizione all'anagrafe canina.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- ❑ *Entro 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, al competente Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;*
- ❑ *Entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.*

Il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale Avellino in collaborazione con gli Agenti della Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine vigileranno sulla esatta applicazione delle disposizioni di cui sopra.

Dalla Residenza Municipale lì,

Il Sindaco
(Avv. Paolo Spagnuolo)